



CERRI STUDIO ASSOCIATO
Consulenti del Lavoro

Via Giovanni da Procida 5
20149 MILANO
email: st.cerri@tiscali.it

Circ. 001.01/ 03-gennaio-2022

OGGETTO: Riforma IRPEF e del Sistema delle Detrazioni

La Legge di Bilancio 2022 prevede la riduzione della pressione fiscale riformando i meccanismi dell'IRPEF. Sono previsti:

- l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito € 28.000-55.000;
- la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più eclatanti;
- e la revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo (art. 1 c. 2-7 L. 234/2021).

Premessa

L'intento del legislatore è quello di perseguire l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi con interventi mirati nel settore impositivo delle persone fisiche che prevedono:

- la revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro;
- l'attenuazione della tassazione attraverso la previsione di una detrazione IRPEF da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione.

Riforma dell'IRPEF: nuovi scaglioni e nuove aliquote

La riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi verrà attuata, in primis, riscrivendo parte della disciplina dell'IRPEF e, in particolare, con un duplice intervento, esclusivamente di natura fiscale, diretto alla:

- riduzione del cuneo fiscale sul lavoro;
- riduzione delle aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote dell'impianto IRPEF attuale sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo.

L'IRPEF, nelle modalità al 31 dicembre 2021, è una imposta progressiva che agiva sul reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito al netto degli oneri deducibili:

- fino a 15.000 €, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 €, 27%
- da 28.000,01 a 55.000 €, 38%
- da 55.000,01 a 75.000 €, 41%
- oltre 75.000 €, 43%.

Le modifiche della legge di Bilancio 2022 individuano le seguenti nuove quattro aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 €, 23%;
- b) oltre 15.000 € e fino a 28.000 €, 25%;
- c) oltre 28.000 € e fino a 50.000 €, 35%;
- d) oltre 50.000 €, 43%.

Ne conseguono, a seguito delle modifiche apportate:

- la soppressione dell'aliquota del 41%;
- la riduzione della seconda aliquota dal 27% al 25%;
- la riduzione della terza aliquota dal 38 al 35%, con inclusione dei redditi fino a 50.000 € (il limite dell'aliquota al 38% era precedentemente fissato a 55.000 €);
- i redditi sopra i 50.000 € vengono tassati al 43% (l'aliquota trovava precedente applicazione oltre la soglia dei 75.000 €).

Il sistema delle detrazioni

La progressività dell'imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e dovranno essere versate se, per l'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF.

Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione.

In particolare, la **“nuova” detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati**, ammonta a:

- 1) 1.880 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 €, precisando che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 € e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 €;
- 2) 1.910 €, aumentata del prodotto tra 1.190 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 28.000 €;

3) fino a 1.910 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Per i redditi superiori a 25.000 € ed inferiori a 35.000 €, è previsto un aumento della detrazione pari a 65 €.

Rispetto al regime vigente, quindi:

a) viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 €. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 € della detrazione;

b) con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 €, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 €. Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della predetta detrazione, stabilendo:

- l'aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 €;
- l'adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto tale quota ulteriore è pari a 1.190 € per un reddito pari a 15.000 € e decresce, all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 €;

c) la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 €. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 €. Essa ammonta a 1.910 € per redditi pari a 28.000 € e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 €;

d) si prevede un aumento di 65 € della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 €.

La detrazione per redditi da pensione viene rimodulata nel seguente modo:

1) 1.955 €, se il reddito complessivo non supera 8.500 €. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 €;

2) 700 €, aumentata del prodotto fra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €;

3) fino a 700 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Analogamente a quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente viene previsto un aumento della detrazione pari a 50 € per i redditi superiori a 25.000 € ed inferiori a 29.000 €.

Rispetto al regime vigente, quindi:

- la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è elevata da 8.000 a 8500 €. Per tale soglia, la detrazione viene innalzata da 1.880 a 1995 €, con una misura minima di detrazione che passa 690 a 713 €;
- la seconda soglia di reddito va da 15.000 a 28.000 €. Per tale soglia, si riduce da 1.297 a 700 € la detrazione base. Si apportano modifiche al calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo:

a) l'aumento del valore iniziale da 583 € a 1.255 €;
b) l'adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Tale quota ulteriore è pertanto pari a 1.255 € per un reddito pari a 8.500 € e decresce, all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 €;

- la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene abbassata da 55.000 a 50.000 €. La base di calcolo della detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 € e fino a 50.000 € si abbassa da 1.297 a 700 € e la detrazione è pari a 700 € per redditi pari a 28.000 € e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 €;
- si prevede uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 €, nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 €.

La detrazione per redditi da lavoro autonomo viene quantificata nel seguente modo:

- 1.265 €, se il reddito complessivo non supera 5.500 €;
- 500 €, aumentata del prodotto fra 765 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 € ma non a 28.000 €;
- fino a 500 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €.

Anche per questa detrazione viene previsto un aumento di un importo pari a 50 €, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 € ma non a 17.000 €.

Rispetto al regime vigente quindi:

- viene aumentata da 1.104 € a 1.265 € la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 € a 5.500 €;
- viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 € e fino a 28.000 €) con una specifica detrazione (vedi sopra). Tale detrazione è pari a 500 €, aumentata di una somma pari a 765 € per un reddito pari 5.500 €, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 €;
- viene rimodulata conseguentemente l'ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 € e 50.000 €. Per tale ultima soglia, la detrazione è rimodulata; essa spetta nell'importo massimo di 500 € per un reddito pari a 28.000 €, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 €;
- analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di reddito, si prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 € per la fascia di reddito superiore a 11.000 € ma non a 17.000 €.

art. 1 c. 2-7 L. 234/2021